



## RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU / TASI PER OMESSO- PARZIALE VERSAMENTO

In caso di omesso o parziale versamento dell'IMU e della TASI è possibile sanare la violazione effettuando, entro i termini di seguito specificati, un versamento comprensivo di tributo o maggior tributo dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi a tasso legale calcolati sui giorni di effettivo ritardo.

Per quanto riguarda gli interessi, si applica il tasso legale pari allo 0,1% fino al 31.12.2017 e del 0,3% dal 01.01.2018. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:

- imposta non versata x tasso legale x numero dei giorni di ritardo / 36.500.

Quindi se hai dimenticato di pagare, o non hai pagato correttamente l'IMU o la TASI ti puoi ravvedere così come segue (**entro 1 anno dal mancato pagamento**):

1. **ravvedimento "sprint"**, se il pagamento avviene dal primo giorno di ritardo fino al quattordicesimo si pagherà una sanzione dello 0,1% per ogni giorno di ritardo . Esempio: se il versamento viene effettuato dopo 3 giorni di ritardo si dovrà versare una sanzione dello 0,3% (0,1% per 3 giorni di ritardo) e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
2. **ravvedimento "breve"**, se il pagamento avviene dal 15° giorno fino al 30° giorno dalla scadenza. Si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà la sanzione dell'1,5% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. **ravvedimento "intermedio"**, se il pagamento avviene dal 31° giorno fino al 90° giorno dalla scadenza. Si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si applicherà la sanzione dell'1,67% e si calcoleranno gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. **ravvedimento "lungo"**, se il pagamento viene effettuato oltre il 90° giorno, ma comunque entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore, si dovrà pagare l'importo del tributo a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. **ravvedimento "lungo"**, se il pagamento viene effettuato oltre il tempo massimo stabilito per il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del d.lgs n.472/97 le sanzioni sono applicate nella misura doppia prevista dal predetto articolo 13 e quindi nella misura del 7,5% e interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
6. **ravvedimento per dichiarazione**, entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione di variazione è possibile presentare dichiarazione tardiva applicando la sanzione ridotta del 10%, effettuando un pagamento di Euro 5,00.

### Modalità di compilazione del modello F24

Il versamento deve essere effettuato tramite il modello F24, barrando la casella relativa a "ravvedimento operoso" ed indicando l'importo totale comprensivo dell'imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

### Normativa di riferimento

- Art. 13 del D. Lgs. 472/97 e ss.mm.ii., come sostituito dal D. Lgs.203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16.
- Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998. Per gli interessi legali: D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2007, D.M. Economia e Finanze 4 dicembre 2009, D.M. Economia e Finanze 12 dicembre 2011.
- Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1.
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.